

Periodo di prova

Liv. Q-1: 6 mesi; liv. 2, 3, 4 e 5: 60 gg.; liv. 6-7: 45 gg.; operatori di vendita: 60 gg. (in giorni di calendario per i liv. Q-1; in giorni di lavoro effettivo per gli altri livv. e per gli operatori di vendita).

Divisori

Giornaliero: 26 Orario: 168 (personale a 40 ore sett.), 182 (42 ore sett.), 195 (45 ore sett.).

Mensilità contrattuali

14

Indennità varie

Il c.c.n.l. prevede l'erogazione, ricorrendone i presupposti, delle seguenti indennità: indennità di funzione (quadri), terzo elemento, indennità di cassa, indennità di reperibilità (sosta e parcheggi e call centers), vitto e alloggio, premio aziendale, indennità di trasferta e di trasferimento.

Orario di lavoro

40 ore settimanali, ovvero 39 o 38 con assorbimento di permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro ed ex festività. Regimi di orario particolari sono previsti per specifici tipi di attività.

Lavoro straordinario e notturno

Percentuali di maggiorazione (sulla quota oraria della normale retribuzione, ovvero della retribuzione di fatto per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione). Straordinario: fino alla 48^a ora settimanale, 15%; oltre la 48^a, 20%; festivo o domenicale, 30%; notturno (non in turni), 50%. Specifiche maggiorazioni sono previste per gli agenti immobiliari. Notturno: 15%. Festivo: 30%; domenicale con riposo settimanale in giorno diverso: 30%.

Ferie e permessi

Ferie. 26 giorni lavorativi (da lunedì al sabato). Riduzione annua. 56 ore (72 per le aziende con più di 15 dipendenti); per gli operatori di vendita 9 giornate. Per gli iscritti nel libro unico dopo il 1° marzo 2011, 50% del monte permessi decorsi 2 anni dall'assunzione e 100% del monte permessi decorsi 4 anni dall'assunzione. Ex festività. 4 giornate annue.

Malattia

Conservazione del posto. 180 giorni nell'anno solare, più eventuali 120 giorni di aspettativa e ulteriori 12 mesi per gravi patologie. Una disciplina specifica è prevista per gli operatori di vendita.

Trattamento economico. Integrazione dell'indennità Inps fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione netta di fatto (la quota giornaliera va calcolata con i criteri adottati dall'INPS): 100%, dal 1° al 3° giorno, 75% dal 4° al 20°, 100% dal 21°. L'integrazione dal 1° al 3° giorno è corrisposta nella misura del 100% per i primi 2 eventi morbosi, del 66% per il 3° evento e del 50% per il 4° evento e cessa di essere corrisposta a partire dal 5° evento. Per gli operatori di vendita e per le agenzie di scommesse vige una disciplina specifica.

Infortunio sul lavoro

Conservazione del posto. 180 giorni nell'anno solare. Trattamento economico. Trattamento integrativo, a carico dell'azienda, fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione netta di fatto: 100% per il 1° giorno; 60% dal 2° al 4° giorno; 90% dal 5° al 20° giorno; 100% dal 21° giorno. Per gli operatori di vendita vige una disciplina specifica. Per i primi 5 mesi di assenza, integrazione dell'indennità INPS fino al 100% della retribuzione mensile netta.

Maternità

Integrazione dell'indennità Inps fino al 100% del rateo della 13^a e 14^a mensilità relativo al periodo di assenza obbligatoria.

Congedo matrimoniale

15 giorni di calendario, con decorrenza della retribuzione di fatto.

Preavviso

I diversi termini di preavviso corrispondono a diverse anzianità di servizio (fino a 5 anni, da 6 a 10 e oltre 10) e sono espressi in giorni di calendario. Licenziamento. Liv. Q-1: 60 gg., 90 gg., 120 gg.; liv. 2-3: 30 gg., 45 gg., 60 gg.; liv. 4-5: 20 gg., 30 gg., 45 gg.; liv. 6-7: 15 gg., 20 gg., 20 gg.; operatori di vendita: 30 gg., 45 gg., 60 gg. Dimissioni. Liv. Q-1: 45 gg., 60 gg., 90 gg.; liv. 2-3: 20 gg., 30 gg., 45 gg.; liv. 4-5: 15 gg., 20 gg., 30 gg.; liv. 6-7: 10 gg., 15 gg., 15 gg.; operatori di vendita: 30 gg., 45 gg., 60 gg. Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.

Lavoro a termine

Limiti numerici. 20% annuo dei lavoratori in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva o comunque 4 contratti nelle unità fino a 15 dipendenti (6, tra contratto a termine e di somministrazione) e 6 contratti nelle unità da 16 a 30 dipendenti. 28% annuo dei lavoratori in forza nell'unità (termine + somministrazione). Durata. 12 mesi per i contratti di sostegno. Per il settore ortofrutticoli e per i call centers vige una disciplina specifica. Limiti numerici. 15% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva o comunque 2 contratti nelle unità fino a 15 dipendenti (6, tra contratto a termine e di somministrazione) e 5 contratti nelle unità da 16 a 30 dipendenti. 28% annuo dei lavoratori in forza nell'unità complessivamente per assunzioni con contratto di somministrazione ed a termine Orario. Part-time settimanale, almeno 16 ore; mensile, almeno 64 ore; annuale, almeno 532 ore. Nelle aziende con più di 30 dipendenti, i limiti sono, rispettivamente, 18, 72 e 600 ore. Per studenti, lavoratori già occupati a part time in altra azienda o giovani fino a 25 anni compiuti, part-time di 8 ore al sabato o domenica. Lavoro supplementare. Fino al limite dell'orario del personale a tempo pieno. Percentuale di maggiorazione: 35% sulla quota oraria della retribuzione di fatto.

Contratto di somministrazione

Limiti percentuali. 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio e comunque fino a 3 contratti. Permessi. I rol sono riconosciuti per il 50% decorsa la metà della durata del contratto e per il 100% al termine del contratto. Part-time. L'orario non può essere inferiore al 60% dell'orario settimanale per il tempo pieno. Malattia. 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento duell rapporto, per i primi 3 giorni di malattia e limitatamente a 6 eventi morbosi in ragione d'anno. In caso di ricovero ospedaliero l'indennità spetta per l'intera durata dello stesso, entro i limiti del comporto (180 giorni). Apprendistato professionalizzante.

Qualifiche ammesse. Livv. dal 2° al 6° (con le specifiche esclusioni previste dal c.c.n.l.). Durata. Livv. 2, 3, 4 e 5, 36 mesi; liv. 6, 24 mesi. Attività formativa. Il c.c.n.l. prevede durate differenziate in relazione alle attività da svolgere. Per gli operatori di vendita vige una disciplina specifica.